

# STATUTO DELL'OAD-FIDUCIARI|SUISSE

in vigore dal 1° luglio 2021

<b>1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	<b>2</b>
Art. 1 Scopo dell'organismo di autodisciplina dell'associazione FIDUCIARI SUISSE (OAD-F S)	2
Art. 2 Campo d'applicazione	2
<b>2. COMPITI DELL'OAD</b>	<b>2</b>
Art. 3 Aspetti generali	2
Art. 4 Statuto OAD e Regolamento OAD	3
Art. 5 Elenchi degli intermediari finanziari	3
Art. 6 Obbligo dell'OAD di comunicazione e di denuncia	3
Art. 7 Revoca del riconoscimento come OAD	4
<b>3. ORGANIZZAZIONE DELL'OAD</b>	<b>4</b>
Art. 8 Unità funzionali	4
Art. 9 Commissione OAD: elezione e organizzazione	4
Art.10 Riunioni e processo decisionale della Commissione OAD	5
<b>4. COMPITI DELLE UNITÀ FUNZIONALI DELL'OAD</b>	<b>5</b>
Art. 11 Compiti della Commissione OAD	5
Art. 12 Compiti del Direttore e della Direzione OAD	6
Art. 13 Compiti dell'organo di controllo OAD	7
Art. 14 Incaricato d'inchiesta indipendente	8
Art. 15 Tribunale arbitrale e responsabile in materia di arbitrato	8
<b>5. ADESIONE ED ESPULSIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI</b>	<b>9</b>
Art. 16 Status di socio di FIDUCIARI SUISSE o delle associazioni di settore	9
Art. 17 Requisiti	9
Art. 18 Adeguata forma organizzativa	9
Art. 19 Requisiti formali	9
Art. 20 Accettazione dello Statuto OAD e del Regolamento OAD	9
Art. 21 Procedura di adesione all'OAD	10
Art. 22 Obblighi ordinari per la durata dell'adesione all'OAD	10
Art. 23 Rispetto nei confronti dell'OAD degli obblighi di comunicazione	11
Art. 24 Rispetto nei confronti dell'OAD degli obblighi di informazione e cooperazione	11
Art. 25 Rispetto degli impegni di pagamento nei confronti dell'OAD	11
Art. 26 Perdita dello status di socio OAD per espulsione	11
Art. 27 Recesso dall'OAD	12
Art. 28 Comunicazione di eventuali variazioni	12
<b>6. REVISORI E SOCIETÀ DI AUDIT</b>	<b>12</b>
Art. 29 Revisori e società di audit	12
Art. 30 Compiti di revisori / società di audit	13
<b>7. SANZIONI E PROCEDIMENTI DI SANZIONE</b>	<b>13</b>
Art. 31 Procedura in caso di accertamento di irregolarità	13
Art. 32 Sanzioni	14
Art. 33 Procedura di ricorso al tribunale arbitrale	15
<b>8. NORME RELATIVE ALL'ESCLUSIONE</b>	<b>15</b>
Art. 34 Motivi di ricasazione	15
Art. 35 Rivendicazione e decisione	15
<b>9. QUESTIONI FINANZIARIE</b>	<b>16</b>
Art. 36 Tariffario OAD	16
<b>10. DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>16</b>
Art. 36 Entrata in vigore	16

## 1. Scopo e campo di applicazione

### Art. 1 Scopo dell'organismo di autodisciplina dell'associazione FIDUCIARI|SUISSE (OAD-FIDUCIARI|SUISSE)

- <sup>1</sup> Il presente statuto dell'organismo di autodisciplina (di seguito OAD) dell'associazione FIDUCIARI|SUISSE (di seguito Statuto OAD) ha lo scopo di regolamentare l'organizzazione dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE (ai sensi degli art. 24-28 della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD) del 10 ottobre 1997 e successive modifiche, e delle relative disposizioni esecutive).
- <sup>2</sup> Il presente Statuto OAD si basa sulla LRD da un lato, e sull'art 8, lettera i dello Statuto di FIDUCIARI|SUISSE Unione Svizzera dei Fiduciari del 28 novembre 2015 dall'altro. Esso viene emanato dalla Commissione dell'OAD.
- <sup>3</sup> L'OAD-FIDUCIARI|SUISSE è un'unità organizzativa autonoma e indipendente dall'associazione FIDUCIARI|SUISSE. Ha un proprio statuto, un proprio regolamento, un proprio budget e una propria contabilità, oltre a proprie unità funzionali indipendenti dall'associazione FIDUCIARI|SUISSE. Il consuntivo dell'OAD è incorporato in quello dell'associazione FIDUCIARI|SUISSE.
- <sup>4</sup> L'organo di revisione dell'associazione FIDUCIARI|SUISSE svolge anche la funzione di organo di revisione dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE, verificando il conto consuntivo e presentando al riguardo un rapporto scritto all'Assemblea dei soci di FIDUCIARI|SUISSE.

### Art. 2 Campo d'applicazione

- <sup>1</sup> Possono affiliarsi all'OAD-FIDUCIARI|SUISSE intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD che sono soci di FIDUCIARI|SUISSE o di altra associazione di settori correlati, vale a dire coloro che sono soci di EXPERTsuisse (ex Camera fiduciaria), di veb.ch (Associazione svizzera degli esperti diplomati in finanza e controlling e specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale) e di SVIT (Associazione svizzera dell'economia immobiliare) (nel prosieguo: «associazioni»). Per i soci valgono le regole professionali della propria associazione; in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo sono determinanti la LRD e relative disposizioni esecutive, lo Statuto OAD, il Regolamento OAD e le altre norme OAD.
- <sup>2</sup> Agli intermediari finanziari estranei al settore è vietata l'adesione.
- <sup>3</sup> Gli intermediari finanziari affiliati all'OAD-FIDUCIARI|SUISSE e i revisori / le società di audit dallo stesso accreditati sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente Statuto e le norme OAD che a esse fanno riferimento.

## 2. Compiti dell'OAD

### Art. 3 Aspetti generali

- <sup>1</sup> All'OAD-FIDUCIARI|SUISSE, rappresentato dalla Commissione OAD, sono demandati i seguenti compiti:
  - a) emanare tutte le norme, vale a dire statuto, regolamento, concetto di vigilanza e concetto di controllo basati sul rischio, regolamento sulle sanzioni, regolamento arbitrale ed eventuali altre norme, vale a dire promemoria, moduli e tariffari;
  - b) garantire l'indipendenza, teorica e concreta, delle sue unità funzionali dall'associazione FIDUCIARI|SUISSE e dagli intermediari finanziari su cui vigila, svolgendo appositi controlli semestrali;
  - c) vigilare affinché gli intermediari finanziari affiliati osservino gli obblighi disciplinati al capitolo 2 della LRD e relative disposizioni esecutive, nonché gli obblighi previsti dallo Statuto OAD, dal Regolamento OAD e dalle altre norme (art. 24 LRD);
  - d) assicurare l'accreditamento dei revisori e delle società di audit incaricate di svolgere la revisione degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 24a seg. LRD;

- e) garantire che le persone incaricate della sorveglianza e della verifica del rispetto delle leggi (LRD e relative disposizioni esecutive) e delle norme OAD abbiano le necessarie qualifiche professionali, offrano la garanzia di un'attività di controllo ineccepibile e siano indipendenti dalla direzione e dall'amministrazione degli intermediari finanziari su cui vigila OAD-FIDUCIARI|SUISSE.

#### *Art. 4 Statuto OAD e Regolamento OAD*

- <sup>1</sup> Il presente Statuto OAD, nel rispetto dell'art. 25 della LRD, stabilisce di principio:
  - a) i requisiti di adesione ed espulsione degli intermediari finanziari;
  - b) la sorveglianza del rispetto degli obblighi di diligenza di cui agli art. 3 segg. LRD;
  - c) idonee sanzioni in caso di violazione della LRD, incluse le disposizioni esecutive, e delle norme dell'OAD, nonché in caso di inosservanza di disposizioni delle unità funzionali OAD;
  - d) accreditamento e vigilanza delle società di audit e revisori ai sensi dell'art. 24a LRD.
- <sup>2</sup> Lo Statuto OAD disciplina inoltre i principi dell'organizzazione e i compiti delle singole unità funzionali dell'OAD. I dettagli sono disciplinati nelle norme emanate dalla Commissione OAD (art. 11 cpv. 2 lettera c del presente Statuto).

#### *Art. 5 Elenchi degli intermediari finanziari*

- <sup>1</sup> L'OAD-FIDUCIARI|SUISSE tiene i seguenti elenchi:
  - a) intermediari finanziari affiliati
  - b) intermediari finanziari respinti
  - c) intermediari finanziari espulsi
  - d) intermediari finanziari fuoriusciti
- <sup>2</sup> Gli elenchi di cui al cpv. 1 e le relative modifiche vengono comunicati trimestralmente all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo le disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di cui all'art. 6 cpv. 1 del presente Statuto.
- <sup>3</sup> L'OAD ha facoltà di pubblicare l'elenco dei soci con indicazione del nome o ragione sociale e dell'indirizzo.

#### *Art. 6 Obbligo dell'OAD di comunicazione e di denuncia*

- <sup>1</sup> Oltre agli elenchi trasmessi trimestralmente di cui all'art. 5 del presente Statuto, l'OAD-FIDUCIARI|SUISSE comunica tempestivamente alla FINMA:
  - a) l'espulsione di un socio con la relativa motivazione a seguito di una decisione passata in giudicato o di una decisione di primo grado nel caso in cui non sia stato concesso al ricorso l'effetto sospensivo;
  - b) l'avvio di procedimenti di sanzione ai sensi dell'articolo 31 seg. del presente Statuto che potrebbero concludersi con l'espulsione di un socio;
  - c) il ritiro di una richiesta di adesione con l'indicazione del motivo ed eventualmente il sospetto di violazione dell'art. 14 cpv. 1 lettera b LRD;
  - d) il diniego dell'adesione, eventualmente con la motivazione e il sospetto di violazione dell'art. 14 cpv. 2 e 3 LRD;
  - e) il recesso di un socio nel caso in cui l'OAD sappia o abbia il fondato sospetto che il socio in questione continui a operare come intermediario finanziario.
- <sup>2</sup> Almeno una volta l'anno, l'OAD-FIDUCIARI|SUISSE presenta inoltre alla FINMA un rapporto sull'attività svolta ai sensi di legge e le trasmette un elenco delle decisioni di sanzione prese nel periodo in questione.
- <sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 27 LRD sottopone le revisioni effettuate, tutte le misure di vigilanza e i procedimenti di sanzione all'attenzione della FINMA in modo idoneo e verificabile.
- <sup>4</sup> Se l'OAD-FIDUCIARI|SUISSE nutre il sospetto fondato o ravvisa indizi del fatto che per uno degli intermediari finanziari o per uno dei suoi clienti si sia di fronte a un reato ai sensi degli

art. 260<sup>ter</sup> cifra 1 o 305<sup>bis</sup> CP, o che valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato (art. 305<sup>bis</sup> e art. 305<sup>bis</sup> cifra 1<sup>bis</sup> CP), o che un'organizzazione criminale ne possa disporre (art. 260<sup>ter</sup> CP) o che servano al finanziamento del terrorismo (art. 260<sup>quinq</sup> cpv. 1 CP), il Direttore in prima battuta ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS (art. 9 LRD), qualora l'intermediario finanziario non abbia fino a quel momento reso alcuna comunicazione.

#### *Art. 7 Revoca del riconoscimento come OAD*

- <sup>1</sup> Qualora l'OAD-FIDUCIARI|SUISSE non soddisfi più i requisiti di riconoscimento o violi gli obblighi di legge, la FINMA può revocargli il riconoscimento dopo idoneo avvertimento.
- <sup>2</sup> Se all'OAD-FIDUCIARI|SUISSE viene revocato il riconoscimento, gli intermediari finanziari affiliati devono chiedere entro due mesi l'adesione a un altro OAD.
- <sup>3</sup> Il ritiro del riconoscimento non giustifica una richiesta di risarcimento danni dell'intermediario finanziario nei confronti dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE.

### **3. Organizzazione dell'OAD**

#### *Art. 8 Unità funzionali*

- <sup>1</sup> Le funzioni dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE sono esercitate tramite le seguenti unità funzionali:
  - a) la Commissione OAD
  - b) la Direzione OAD, guidata dal Direttore<sup>1</sup>
  - c) l'organo di controllo OAD
  - d) l'incaricato d'inchiesta indipendente
  - e) il responsabile in materia di arbitrato
  - f) il tribunale arbitrale
- <sup>2</sup> Tutte le unità funzionali a eccezione della Commissione stessa vengono elette dalla Commissione OAD.
- <sup>3</sup> In seno alle varie unità funzionali possono essere elette solo persone che
  - a. godono di una buona reputazione;
  - b. possiedono solide conoscenze specifiche in materia di LRD;
  - c. offrono garanzia di un'attività irreprensibile.

#### *Art. 9 Commissione OAD: elezione e organizzazione*

- <sup>1</sup> La Commissione OAD è composta da Presidente, Vicepresidente e almeno altri tre membri.
- <sup>2</sup> Il Presidente della Commissione OAD è eletto dal Comitato centrale dell'associazione FIDUCIARI|SUISSE; gli altri membri sono eletti dalla Direzione di FIDUCIARI|SUISSE per un mandato di tre anni.
- <sup>3</sup> Non possono essere eletti in seno alla Commissione OAD i membri di un'altra unità funzionale dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE. Il Direttore dell'OAD (art. 12 dello Statuto) può essere consultato dalla Commissione OAD con voto consultivo.
- <sup>4</sup> La maggioranza dei membri della Commissione OAD nonché Presidente e Vicepresidente sono indipendenti, ossia:
  - a. non svolgono funzione operativa (posizione organica) nelle rispettive associazioni, in particolare FIDUCIARI|SUISSE e le sue sezioni;
  - b. non ricoprono alcuna funzione presso uno degli intermediari finanziari affiliati all'OAD o una società di audit accreditata e sono indipendenti da questi,

<sup>1</sup> Per semplicità si usa in via generale la forma maschile, che si considera naturalmente riferita anche alle persone di genere femminile.

economicamente e personalmente. In particolare non possono essere parte di un rapporto di mandato aperto con un intermediario finanziario affiliato o una società di audit accreditata né detenere una partecipazione qualificata superiore al 10% del capitale o dei voti di un intermediario finanziario affiliato o di una società di audit accreditata.

c. I membri della Commissione OAD sono tenuti a dichiarare semestralmente per mezzo di circolare, avvalendosi di un elenco membri, se la loro indipendenza economica e personale è garantita.

<sup>5</sup> Qualora uno dei componenti lasci la Commissione OAD anticipatamente, la Direzione di FIDUCIARI|SUISSE elegge per il periodo residuo un sostituto se il numero dei componenti non raggiunge il quorum necessario (v. cpv. 1 sopra). Un nuovo Presidente viene eletto dal Comitato centrale.

#### *Art. 10 Riunioni e processo decisionale della Commissione OAD*

<sup>1</sup> La Commissione OAD viene convocata periodicamente, di norma quattro volte l'anno, dal Presidente. Può essere convocata anche su richiesta di un membro della Commissione o del Direttore, ove gli affari lo richiedano.

<sup>2</sup> La Commissione OAD è validamente costituita in presenza di almeno la metà dei suoi membri. Essa prende le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti. Per l'ammissione di un nuovo intermediario finanziario è richiesta la maggioranza assoluta. Il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente, è determinante. In ogni caso si deve garantire che la maggioranza dei membri della Commissione che partecipano alla decisione sia indipendente.

<sup>3</sup> Salvo che un membro richieda la consultazione orale, le decisioni possono essere assunte per mezzo di circolare o tramite videoconferenze o conferenze telefoniche. Per le decisioni assunte per mezzo di circolare è richiesta l'unanimità.

<sup>4</sup> In merito alle sedute e alle decisioni assunte si redige un verbale.

## **4. Compiti delle unità funzionali dell'OAD**

#### *Art. 11 Compiti della Commissione OAD*

<sup>1</sup> La Commissione OAD è responsabile del mantenimento del riconoscimento dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE da parte della FINMA ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LRD.

<sup>2</sup> Tra i compiti della Commissione OAD rientrano in particolare:

- a) eleggere le altre unità funzionali dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE, in particolare il Direttore, il responsabile e i componenti dell'organo di controllo, il responsabile in materia di arbitrato e i componenti del tribunale arbitrale nonché nominare un incaricato d'inchiesta indipendente cui ricorrere ad hoc;
- b) formulare i compiti delle varie unità funzionali dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE, coordinarle e sorvegliarle;
- c) emanare le norme dell'OAD, in particolare lo Statuto OAD, il Regolamento OAD, il concetto di controllo, il concetto di vigilanza basato sul rischio, il regolamento sulle sanzioni, il tariffario e il regolamento arbitrale;
- d) approvare i moduli Autodichiarazione e Rapporto di revisione nonché prendere atto dei documenti, promemoria, moduli rilasciati dal Direttore o dal responsabile dell'organo di controllo;
- e) decidere in merito all'ammissione o al diniego dell'ammissione e all'espulsione degli intermediari finanziari;
- f) accreditare e privare dell'accreditamento i revisori e le società di audit;
- g) decidere l'apertura di un procedimento di sanzione e all'occorrenza la pronuncia di sanzioni nei confronti di intermediari finanziari e società di audit e revisori responsabili (art. 24 e 24a LRD). Se una sanzione comporta l'espulsione di un

intermediario finanziario o la revoca dell'accreditamento di un revisore o di una società di audit, queste decisioni devono essere motivate;

- h) la denuncia all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ai sensi dell'art. 27 cpv. 4 LRD, ove non sia già stata effettuata dall'intermediario finanziario affiliato o dal Direttore ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 lettera b e art. 23 cpv. 1 del presente Statuto;
  - i) decidere in merito alla ricusazione di cui all'art. 34 del presente Statuto;
  - j) redigere la relazione annuale dell'OAD da presentare alla FINMA;
  - k) stabilire le direttive sulla formazione continua e il perfezionamento degli intermediari finanziari e dei revisori da presentare alla Direzione OAD e all'organo di controllo OAD, nonché coordinare la formazione e il perfezionamento.
- <sup>3</sup> La Commissione OAD delega i compiti di vigilanza corrente al Direttore, la sorveglianza della revisione all'organo di controllo.

#### *Art. 12 Compiti del Direttore e della Direzione OAD*

- <sup>1</sup> Il Direttore dell'OAD viene nominato dalla Commissione OAD. È responsabile dell'organizzazione della Direzione e della gestione degli affari correnti. È in capo a lui la responsabilità tecnica, ma può delegare compiti amministrativi e preparatori ai collaboratori della Direzione OAD. Il Direttore non può svolgere, salvo che a titolo di prestazione accessoria a una prestazione contrattuale principale, l'attività professionale di intermediario finanziario e non può essere membro di un'altra unità funzionale dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE. Le disposizioni in materia di indipendenza di cui all'art. 9 cpv. 4 del presente Statuto trovano qui applicazione per analogia.
- <sup>2</sup> Tra i compiti del Direttore rientrano in particolare:
- a) la richiesta di ricorrere a un incaricato d'inchiesta, di avvio di un procedimento di sanzione e di sanzioni nei confronti di intermediari finanziari e/o revisori / società di audit da sottoporre all'attenzione della Commissione OAD;
  - b) la denuncia all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), ai sensi dell'art. 27 cpv. 4 LRD, informando immediatamente la Commissione della denuncia;
  - c) la richiesta di misure nei confronti di intermediari finanziari e/o revisori all'organo di controllo, affinché questo disponga controlli successivi;
  - d) la pronuncia diretta, ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 del presente Statuto insieme al Presidente, di una decisione di sanzione in caso di infrazioni lievi;
  - e) rendiconto periodico alla Commissione;
  - f) il mantenimento dei contatti con la FINMA;
  - g) seguire gli sviluppi normativi sul riciclaggio di denaro;
  - h) predisporre le comunicazioni dell'OAD di natura organizzativa e professionale per i soci, in particolare le informative e i moduli.
- <sup>3</sup> Tra i compiti della Direzione OAD rientrano in particolare:
- a) l'amministrazione dell'attività d'impresa corrente e i contatti con gli intermediari finanziari e i revisori / le società di audit;
  - b) la gestione amministrativa di una biblioteca specifica;
  - c) controllare formalmente la documentazione per l'ammissione degli intermediari finanziari da presentare alla Commissione OAD;
  - d) supportare formalmente l'organo di controllo OAD (controllo del ricevimento entro i termini dell'autodichiarazione e dei rapporti di revisione);
  - e) la conservazione per 10 anni dei documenti per la FINMA relativi a tutte le misure di vigilanza e i procedimenti di sanzione;

- f) assicurare l'aggiornamento dei dati degli intermediari finanziari affiliati;
- g) la comunicazione trimestrale di eventuali variazioni e l'effettuazione di segnalazioni tempestive alla FINMA ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente Statuto;
- h) inviare alla FINMA i rapporti, gli elenchi e i documenti necessari al continuo riconoscimento dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE, nonché svolgere le funzioni di punto di contatto dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE nei confronti della FINMA in base agli articoli 5 e 6 del presente Statuto;
- i) informare gli intermediari finanziari affiliati in merito alle prassi di vigilanza dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE;
- j) organizzare e condurre le attività di formazione e perfezionamento degli intermediari finanziari e dei revisori.

### *Art. 13 Compiti dell'organo di controllo OAD*

- <sup>1</sup> L'organo di controllo OAD è responsabile della revisione degli intermediari finanziari da parte di revisori e società di audit nonché della sorveglianza e formazione di revisori e società di audit accreditati. I componenti dell'organo di controllo sono eletti dalla Commissione OAD per un mandato di tre anni. I dettagli sono disciplinati in uno specifico concetto di controllo.
- <sup>2</sup> Possono diventare membri dell'organo di controllo le persone che, oltre a quanto previsto dall'art. 8 cpv. 3 Statuto OAD,
  - a. possiedono solide conoscenze in materia di revisione;
  - b. offrono garanzia di un'attività irreprensibile e
  - c. soddisfano i requisiti di legge di cui all'art. 24 cpv. 1 lett. c, art. 24a cpv. 3 LRD e art. 22a segg. ORD.
  - d. I membri dell'organo di controllo OAD non possono essere membri di un'altra unità funzionale dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE.
- <sup>3</sup> L'organo di controllo OAD riferisce periodicamente, comunque almeno una volta l'anno, alla Commissione OAD in ordine alla propria attività.
- <sup>4</sup> L'organo di controllo OAD è responsabile dell'elaborazione del concetto di vigilanza, della vigilanza basata sul rischio e della relativa implementazione nel concetto di controllo e nel manuale di controllo.
- <sup>5</sup> È responsabile della sorveglianza dei revisori e dell'eventuale controllo successivo.
- <sup>6</sup> È responsabile, secondo le direttive della Commissione OAD, dei contenuti della formazione annuale dei revisori accreditati.
- <sup>7</sup> La revisione ordinaria degli intermediari finanziari non viene condotta dall'organo di controllo, ma da società di audit selezionate dagli intermediari finanziari dall'elenco delle società di audit accreditate dalla Commissione OAD e incaricate della revisione.
- <sup>8</sup> L'organo di controllo OAD e le società di audit ovvero i revisori responsabili comunicano inoltre alla Direzione OAD le circostanze che destano un fondato sospetto che induce a effettuare una segnalazione ai sensi dell'art. 27 cpv. 4 LRD. Se in sede di revisione (controllo della documentazione presentata) l'organo di controllo e/o la Direzione OAD incorrono in oneri aggiuntivi, l'intermediario finanziario è tenuto a risarcire tali oneri in conformità al principio di responsabilità. Il tariffario OAD regola i dettagli al riguardo.
- <sup>9</sup> Se le irregolarità si riferiscono alla violazione degli obblighi di diligenza ai sensi della LRD, delle relative disposizioni esecutive o delle norme dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE o se l'intermediario finanziario si oppone a un ordine dell'organo di controllo, quest'ultimo fa richiesta al Direttore, per l'inoltro alla Commissione OAD, di misure di vigilanza o di eventuali sanzioni.

#### *Art. 14 Incaricato d'inchiesta indipendente*

- <sup>1</sup> Allo scopo di avviare e attuare specifici chiarimenti con intermediari finanziari in caso di sospetta infrazione di norme della LRD e relative disposizioni esecutive, del Regolamento o dello Statuto o se occorrono ulteriori chiarimenti ai fini di un procedimento di sanzione, la Commissione OAD ha facoltà di ricorrere ad hoc a un incaricato d'inchiesta indipendente.
- <sup>2</sup> L'incaricato d'inchiesta indipendente viene selezionato ad hoc dalla Commissione OAD nel pool di revisori / società di audit accreditati. Egli deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per i membri dell'organo di controllo e possedere solide conoscenze specifiche in materia di attuazione della LRD e anche relativamente al settore dell'intermediario finanziario controllato.
- <sup>3</sup> L'incaricato d'inchiesta deve soddisfare i requisiti specifici di cui all'art. 8 cpv. 3 del presente Statuto. Le disposizioni in materia di indipendenza di cui all'art. 9 cpv. 4 del presente Statuto trovano qui applicazione per analogia.
- <sup>4</sup> L'incaricato d'inchiesta verifica, nell'ambito del suo mandato, se si è in presenza di un'infrazione che giustifichi l'avvio di un procedimento di sanzione e all'occorrenza indica i fondamenti effettivi dell'eventuale procedimento di sanzione. Il rapporto finale dev'essere trasmesso dall'incaricato d'inchiesta al Direttore e/o Presidente affinché lo sottopongano alla Commissione OAD.
- <sup>5</sup> Nell'ambito delle attività di indagine è garantito il diritto di audizione.

#### *Art. 15 Tribunale arbitrale e responsabile in materia di arbitrato*

- <sup>1</sup> Il tribunale arbitrale dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE è composto da un Presidente e da almeno altre due persone. Gli arbitri e il responsabile in materia di arbitrato devono essere, come tutte le unità funzionali, indipendenti dagli intermediari finanziari controllati e dalle altre unità funzionali dell'OAD e soddisfare i requisiti specifici di cui all'art. 8 cpv. 3 del presente Statuto. Non possono svolgere alcuna altra funzione nelle associazioni.
- <sup>2</sup> Il responsabile in materia di arbitrato selezionato dalla Commissione OAD si occupa delle attività amministrative fino alla costituzione del tribunale arbitrale. Non funge però da segretario del tribunale arbitrale. I suoi compiti consistono nello specifico nell'accogliere l'atto di ricorso, stabilire i termini necessari e avvertire delle conseguenze di un'inadempienza, riscuotere spese procedurali e diritti fino all'istruzione del procedimento arbitrale. La direzione del processo compete al responsabile in materia di arbitrato fino alla costituzione del tribunale arbitrale. Dopo di che la successiva direzione del procedimento compete al Presidente del tribunale arbitrale.
- <sup>3</sup> I dettagli della costituzione sono specificati nel regolamento arbitrale. L'OAD si adopera affinché le lingue ufficiali del Paese siano adeguatamente rappresentate.
- <sup>4</sup> Contro ogni decisione – in particolare contro ogni decisione di sanzione – della Commissione OAD è ammesso ricorso al tribunale arbitrale. Per quanto riguarda le decisioni di sanzione del Presidente e del Direttore occorre prima richiedere la motivazione se non già presente. Anche contro queste decisioni si può presentare ricorso al tribunale arbitrale.
- <sup>5</sup> Le decisioni di sanzione sono fondamentalmente subito esecutive. Il ricorso non blocca l'esecuzione e l'efficacia giuridica della decisione impugnata. Il tribunale arbitrale può tuttavia accordare l'effetto sospensivo. Ove necessario, il tribunale arbitrale può ordinare misure cautelative o la prestazione di una garanzia (v. art. 325 CPC).
- <sup>6</sup> Il tribunale arbitrale può pronunciarsi nel merito della controversia o rinviare la decisione alla Commissione OAD o al Presidente/Direttore per una nuova valutazione alla luce delle varie considerazioni.
- <sup>7</sup> Contro le decisioni del tribunale arbitrale è possibile presentare ricorso in materia di cause arbitrali al Tribunale federale svizzero.
- <sup>8</sup> I dettagli procedurali, inclusi i rimedi giuridici, sono disciplinati agli articoli 353 segg. del Codice di procedura civile svizzero (CPC) e nel regolamento arbitrale.



## 5. Adesione ed espulsione degli intermediari finanziari

### 5.1. Procedura di adesione all'OAD

*Art. 16 Status di socio di FIDUCIARI|SUISSE o delle associazioni di settore*

- <sup>1</sup> All'OAD-FIDUCIARI|SUISSE sono ammessi solo:
  - a) i soci di FIDUCIARI|SUISSE che operano come intermediari finanziari
  - b) i soci di EXPERTsuisse che operano come intermediari finanziari;
  - c) i soci di veb.ch che operano come intermediari finanziari;
  - d) i soci di SVIT che operano come intermediari finanziari.
- <sup>2</sup> L'OAD-FIDUCIARI|SUISSE può decidere in qualsiasi momento di estendere la cerchia di intermediari finanziari che possono essere ammessi a membri di altre associazioni professionali e di settori correlati.

*Art. 17 Requisiti*

- <sup>1</sup> I requisiti richiesti agli intermediari finanziari affiliati si evincono da LRD, ORD, ORD-FINMA e norme OAD.
- <sup>2</sup> Gli intermediari finanziari che richiedono l'adesione possono essere ammessi solo se:
  - a) sono soddisfatti i requisiti per l'adesione ai sensi del presente Statuto;
  - b) godono di una buona reputazione e possono garantire che adempiranno i loro obblighi ai sensi della LRD (e relative disposizioni esecutive);
  - c) le persone che si occupano dell'amministrazione e della direzione godono di una buona reputazione e possono garantire che adempiranno i loro obblighi ai sensi della LRD (e relative disposizioni esecutive);
  - d) coloro che detengono una partecipazione qualificata in tali soggetti godono di una buona reputazione e possono garantire che la loro influenza non andrà a detrimento di un'attività professionale prudente e solida.

*Art. 18 Adeguata forma organizzativa*

Gli intermediari finanziari che desiderano aderire all'OAD devono disporre di un'organizzazione interna appropriata che garantisca un lavoro ineccepibile e lo svolgimento ineccepibile delle attività soggette alla LRD.

*Art. 19 Requisiti formali*

- <sup>1</sup> Alla domanda scritta di adesione devono essere allegati i documenti di cui al modulo «Domanda di adesione all'OAD» nella versione vigente. La Commissione OAD decide in ordine all'eventuale richiesta di ulteriore documentazione. Eventuali richieste in tal senso vengono indicate nel modulo per la domanda di ammissione
- <sup>2</sup> Il referente LRD competente in ordine al rispetto delle disposizioni per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo dev'essere domiciliato in Svizzera e dev'essere indicato nella domanda di adesione.
- <sup>3</sup> La Direzione OAD ha facoltà di verificare in qualsiasi momento il costante adempimento dei requisiti.

*Art. 20 Accettazione dello Statuto OAD e del Regolamento OAD*

Gli intermediari finanziari che chiedono l'adesione all'OAD devono accettare lo Statuto OAD, il Regolamento OAD e le altre norme dell'OAD, nonché tutti gli obblighi di diligenza in materia LRD a essi connessi. Così facendo accettano espressamente e senza riserve anche le disposizioni dell'OAD sulle procedure, sul controllo e sulle sanzioni, il tariffario e la giurisdizione arbitrale, nonché tutti gli obblighi nei confronti dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE derivanti dall'adesione all'OAD, vale a dire obblighi di formazione, documentazione e informazione.

## *Art. 21 Procedura di adesione all'OAD*

- <sup>1</sup> La richiesta di adesione all'OAD dev'essere presentata alla Direzione OAD per iscritto con gli allegati richiesti (vale a dire quelli previsti dall'art. 19 del presente Statuto e le indicazioni del modulo di richiesta di ammissione).
- <sup>2</sup> All'arrivo della domanda di ammissione la Direzione OAD ne controlla gli aspetti formali, ad es. la completezza dei dati riportati nella domanda. I richiedenti vengono informati dell'eventuale incompletezza della loro domanda e invitati a completarla.
- <sup>3</sup> Il Direttore OAD controlla il dossier della domanda formalmente in ordine per verificare se l'intermediario finanziario soddisfa i requisiti per essere ammesso all'OAD, prestando particolare attenzione al fatto che gli obblighi di diligenza possano essere regolarmente adempiuti nell'ambito dell'attività rilevante ai fini LRD. Il Direttore OAD può svolgere colloqui di ammissione e trasmettere alla Commissione OAD una raccomandazione concernente l'adesione con o senza vincoli o il diniego. Una raccomandazione negativa può comportare una comunicazione alla FINMA ai sensi degli art. 5/6 del presente Statuto. Un colloquio di ammissione può aver luogo in particolare quando, per via dei documenti presentati, si deve ritenere che l'intermediario finanziario richiedente l'adesione potrebbe rappresentare un rischio elevato. Il Direttore OAD può ricorrere al parere di un membro della Commissione ove le circostanze lo richiedano.
- <sup>4</sup> Il Direttore OAD inoltra la domanda alla Commissione OAD quando sono soddisfatti tutti i requisiti necessari per l'adesione.
- <sup>5</sup> La Commissione OAD decide in merito all'adesione all'OAD.
- <sup>6</sup> Il nuovo intermediario finanziario affiliato deve versare una quota di adesione. I relativi dettagli si possono evincere dal tariffario.

## **5.2. Obblighi degli intermediari finanziari per la durata dell'adesione**

### *Art. 22 Obblighi ordinari per la durata dell'adesione all'OAD*

- <sup>1</sup> Gli intermediari finanziari affiliati sono tenuti a soddisfare e adempiere sempre, nel periodo di svolgimento della loro attività di intermediari finanziari, i requisiti per l'adesione all'OAD. Tra essi rientra anche il pagamento delle quote di adesione, della quota annuale e di formazione e tutte le ulteriori spese imputate secondo il principio di responsabilità (ad es. diritti d'ingiunzione) o spese procedurali in caso di ulteriori oneri (ad es. controlli successivi). I dettagli sono disciplinati nel tariffario.
- <sup>2</sup> Ai fini dell'attuazione e del rispetto degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD e delle norme OAD, in particolare del Regolamento OAD, gli intermediari finanziari devono produrre per ciascun cliente la documentazione con i dati e i documenti rilevanti ai fini LRD (incluso il profilo cliente).
- <sup>3</sup> Gli intermediari finanziari affiliati devono segnalare tempestivamente alla Direzione OAD, per l'inoltro alla Commissione OAD, eventuali variazioni dei requisiti che hanno consentito l'ottenimento dell'adesione all'OAD. Ciò vale in particolare per quanto concerne il referente LRD, la Direzione, i membri del Consiglio di amministrazione, le persone cui è stata affidata la direzione operativa e coloro che detengono una partecipazione qualificata, che devono poter garantire un'attività professionale irreprensibile.
- <sup>4</sup> Gli intermediari finanziari devono presentare ogni anno un'autodichiarazione.
- <sup>5</sup> Dall'elenco dei revisori accreditati OAD, gli intermediari finanziari devono scegliere un revisore che rediga un rapporto di revisione e dichiarare che l'intermediario finanziario soddisfa i requisiti di adesione, nonché le direttive della LRD e delle norme OAD.
- <sup>6</sup> Il rapporto di revisione viene inviato all'intermediario finanziario supervisionato e alla Direzione OAD per l'inoltro all'organo di controllo OAD. Anche il rapporto di revisione dev'essere presentato annualmente, salvo che in base al concetto di vigilanza basato sul rischio sia stato concesso il periodo di revisione esteso a due anni (vedasi art. 13 cpv. 3 del presente Statuto).

- 7 Gli intermediari finanziari affiliati sono tenuti, nell'anno della loro adesione, a frequentare il corso base dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE e negli anni successivi a frequentare periodicamente, di regola annualmente, un corso di perfezionamento. I corsi di perfezionamento devono essere frequentati in linea di principio presso l'OAD-FIDUCIARI|SUISSE o, in motivati casi eccezionali, presso un altro OAD. La Commissione OAD stabilisce la cadenza dei corsi di perfezionamento.

#### *Art. 23 Rispetto nei confronti dell'OAD degli obblighi di comunicazione*

- 1 Gli intermediari finanziari affiliati devono informare la Direzione OAD in merito a eventuali segnalazioni presentate all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ai sensi dell'art. 9 LRD o dell'art. 305<sup>ter</sup> CP al più tardi in sede di autodichiarazione.
- 2 Gli intermediari finanziari affiliati sono tenuti a informare immediatamente la Direzione OAD di eventuali condanne passate in giudicato del loro referente LRD, della Direzione, di membri del Consiglio di amministrazione, delle persone cui è affidata la direzione operativa e dei collaboratori che intrattengano rapporti d'affari rilevanti ai fini LRD. I procedimenti penali o amministrativi in corso connessi all'attività professionale dell'intermediario finanziario o di suoi organi e collaboratori devono essere segnalati immediatamente alla Direzione OAD nel momento stesso in cui se ne viene a conoscenza.
- 3 Gli intermediari finanziari affiliati sono tenuti a informare immediatamente la Direzione OAD nel caso in cui vengano esclusi dall'associazione di appartenenza. Essi concedono alla Direzione OAD il permesso di acquisire presso le associazioni affiliate informazioni sui motivi dell'espulsione.
- 4 La violazione degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE comporta una sanzione comminata dalla Commissione OAD. L'eventuale violazione dell'art. 9 LRD può comportare l'espulsione dall'OAD.

#### *Art. 24 Rispetto nei confronti dell'OAD degli obblighi di informazione e cooperazione*

- 1 Gli intermediari finanziari affiliati sono tenuti a presentare alle unità funzionali dell'OAD, ai revisori / alle società di audit accreditati ed eventualmente all'incaricato d'inchiesta, tutti i documenti necessari alla concreta verifica del rispetto degli obblighi di diligenza e al mantenimento dell'adesione all'OAD, nonché a fornire le necessarie informazioni.
- 2 L'inosservanza degli obblighi d'informazione e collaborazione di cui sopra comporta una sanzione.

#### *Art. 25 Rispetto degli impegni di pagamento nei confronti dell'OAD*

- 1 Il termine di pagamento della quota di adesione all'OAD prevista per gli intermediari finanziari e le altre spese previste dal tariffario OAD è stabilito in 30 giorni dalla data di emissione della fattura. I dettagli sono disciplinati nel tariffario OAD.
- 2 Il mancato pagamento entro tre mesi dall'emissione della fattura e dopo due solleciti scritti della quota OAD e di altri diritti amministrativi dovuti in virtù del principio di responsabilità può comportare la perdita dello status di socio OAD.
- 3 Lo stesso vale in caso di mancato pagamento di multe, contributi e risarcimenti imposti all'intermediario finanziario affiliato con decisione delle unità funzionali dell'OAD (Commissione OAD, Direzione, organo di controllo, tribunale arbitrale).
- 4 L'espulsione o il recesso dall'OAD non comporta l'estinzione dei crediti dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE.

### **5.3. Perdita dello status di socio OAD**

#### *Art. 26 Perdita dello status di socio OAD per espulsione*

- 1 È la Commissione OAD a decidere l'espulsione dall'OAD di un intermediario finanziario:
  - a) per il mancato adempimento delle condizioni per l'ottenimento e il mantenimento dell'adesione all'OAD (art. 16 segg. del presente Statuto), in particolare in caso di

espulsione dalle associazioni da segnalare immediatamente da parte dell'intermediario finanziario;

- b) per la violazione degli obblighi di comunicazione (art. 23 del presente Statuto) e degli obblighi di informazione e collaborazione (art. 24 dello Statuto) e per il mancato rispetto degli obblighi di pagamento (art. 25 dello Statuto);
  - c) per gravi violazioni delle disposizioni della LRD, delle relative disposizioni esecutive e delle norme OAD.
- <sup>2</sup> L'espulsione da parte dell'OAD ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. a ha luogo di regola con riferimento alla fine dell'anno civile e in casi eccezionali può anche avere effetto retroattivo. Nei casi di cui all'art. 26 cpv. 1 lett. b) e c), l'espulsione ha effetto al momento del passaggio in giudicato della relativa decisione di sanzione.
  - <sup>3</sup> I procedimenti di sanzione pendenti devono essere portati a termine anche in caso di espulsione e di recesso.
  - <sup>4</sup> La perdita dello status di socio OAD viene comunicata alla rispettiva sezione di FIDUCIARI|SUISSE e alla Commissione deontologica di FIDUCIARI|SUISSE affinché possano comminare eventuali sanzioni per violazione delle regole di etica professionale. Tali sezioni devono in particolare stabilire se l'espulsione dall'OAD comporti anche l'espulsione dall'associazione FIDUCIARI|SUISSE.
  - <sup>5</sup> L'espulsione dall'OAD viene comunicata anche alle altre associazioni di cui è socio l'intermediario finanziario. Le associazioni possono stabilire autonomamente le conseguenze dell'espulsione dall'OAD per i propri soci, in particolare se la loro appartenenza all'associazione debba cessare automaticamente o a conclusione di un'apposita procedura.
  - <sup>6</sup> L'OAD ricorda agli intermediari finanziari esclusi che entro due mesi devono chiedere l'adesione a un altro OAD oppure cessare l'attività di intermediario finanziario. L'intermediario finanziario autorizza espressamente l'OAD a trasmettere alla FINMA o a un nuovo OAD tutte le informazioni pertinenti.

#### *Art. 27 Recesso dall'OAD*

- <sup>1</sup> L'intermediario finanziario può recedere dall'OAD con un preavviso di tre mesi dalla fine dell'anno solare inviando una lettera raccomandata alla Direzione OAD. L'intermediario finanziario deve presentare il rapporto di revisione di un revisore per l'anno concluso.
- <sup>2</sup> L'intermediario finanziario che abbia lasciato l'OAD deve cessare le attività soggette ad autorizzazione alla scadenza del preavviso oppure richiedere entro due mesi l'adesione a un altro OAD. L'intermediario finanziario autorizza espressamente l'OAD a trasmettere alla FINMA o a un nuovo OAD tutte le informazioni pertinenti.

#### *Art. 28 Comunicazione di eventuali variazioni*

La Direzione OAD deve presentare trimestralmente alla FINMA l'elenco degli intermediari finanziari esclusi dall'OAD-FIDUCIARI|SUISSE e di quelli che ne sono usciti (vedasi art. 5 del presente Statuto).

## **6. Revisori e società di audit**

#### *Art. 29 Revisori e società di audit*

- <sup>1</sup> Con la domanda di accreditamento all'OAD-FIDUCIARI|SUISSE ai sensi dell'art. 24a LRD e art. 22a segg. ORD, revisori e società di audit dichiarano di assoggettarsi alle norme dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE (in particolare per ciò che riguarda i correlati obblighi di diligenza). Nei confronti dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE, i revisori e le società di audit sono soggetti agli stessi obblighi di informazione e cooperazione dei clienti OAD.
- <sup>2</sup> La Commissione OAD accredita, dietro loro domanda, revisori e società di audit che soddisfano le condizioni per l'audit prudenziale ai sensi dell'art. 24a LRD. Essi devono

essere iscritti in qualità di revisori nel registro dell'ASR. I dettagli sono indicati nel modulo per la domanda di ammissione per revisori e società di audit.

- <sup>3</sup> I revisori e le società di audit OAD devono riconoscere all'atto della loro ammissione le norme OAD (statuto, regolamento, regolamento sulle sanzioni, regolamento arbitrale e tariffario). Per l'accreditamento devono versare una quota. I relativi dettagli si possono evincere dal tariffario.
- <sup>4</sup> I revisori o soci di una società di audit accreditata devono
  - a. godere di una buona reputazione;
  - b. possedere solide conoscenze in materia di revisione e di LRD;
  - c. offrire garanzia di un'attività irreprensibile e
  - d. soddisfare i requisiti di legge di cui all'art. 24 cpv. 1 lettera c, art. 24a cpv. 2 e 3 LRD nonché art. 22a segg. ORD e al concetto di controllo.
- <sup>5</sup> Per la procedura di accreditamento si applicano per analogia le disposizioni concernenti l'ammissione di intermediari finanziari.
- <sup>6</sup> I revisori e le società di audit devono soddisfare i requisiti per l'accreditamento per l'intera durata dell'accreditamento. Rientrano tra tali requisiti quelli annuali in materia di formazione e perfezionamento dei revisori (4 ore).

#### *Art. 30 Compiti di revisori / società di audit*

- <sup>1</sup> I revisori / le società di audit sono tenuti a eseguire la revisione LRD nei confronti degli intermediari finanziari che hanno incaricati e trasmettere il relativo rapporto alla Direzione OAD.
- <sup>2</sup> Formano la base della revisione ordinaria l'autodichiarazione che gli intermediari finanziari affiliati devono presentare annualmente (Dichiarazione dell'intermediario finanziario) e l'ultimo rapporto di revisione della società di audit incaricata.
- <sup>3</sup> Se un intermediario finanziario è stato controllato da un revisore che è anche membro dell'organo di controllo, lo stesso revisore non può agire per lo stesso intermediario finanziario anche nella sua funzione di organo di controllo OAD o di incaricato d'inchiesta indipendente.

## **7. Sanzioni e procedimenti di sanzione**

#### *Art. 31 Procedura in caso di accertamento di irregolarità*

- <sup>1</sup> Tutte le persone che ravvisino violazioni di obblighi di diligenza ai sensi della LRD, relative disposizioni esecutive o norme applicabili dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE (statuto, regolamenti, concetto di controllo e concetto di vigilanza) possono segnalare la violazione al Direttore o al Presidente perché inoltrino l'informazione all'attenzione della Commissione OAD.
- <sup>2</sup> Se il Direttore riscontra lievi infrazioni agli obblighi di diligenza ai sensi della LRD, relative disposizioni esecutive o norme dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE, può comminare direttamente insieme al Presidente sanzioni ai sensi dell'art. 32 cpv. 6 del presente Statuto. Questa decisione può essere pronunciata senza indicarne le motivazioni e l'eventuale sua impugnazione comporta l'avvio di un procedimento arbitrale.
- <sup>3</sup> Il Direttore o il Presidente possono, in caso di infrazioni lievi, non procedere a una segnalazione alla Commissione OAD.
- <sup>4</sup> Costituiscono infrazione lieve in particolare:
  - a. la mancata ottemperanza dell'obbligo di formazione;
  - b. la presentazione di documenti incompleti;

c. il mancato pagamento una tantum della quota di adesione.

- <sup>5</sup> Se alla Commissione OAD perviene una segnalazione (ai sensi dei cpv. 1 e 2) concernente la violazione degli obblighi di diligenza ai sensi della LRD, relative disposizioni esecutive o norme applicabili di OAD-FIDUCIARI|SUISSE, che non si possano considerare infrazione lieve, la Commissione OAD decide, prima dell'avvio di un procedimento di sanzione, se si debba ricorrere ad hoc a un incaricato d'inchiesta indipendente per l'effettuazione di particolari accertamenti. In questo caso l'incaricato d'inchiesta trasmette al Presidente e/o al Direttore all'attenzione della Commissione OAD un rapporto dal quale si evinca se si sia in presenza di una violazione da sanzionare.
- <sup>6</sup> Ove i fatti concernenti una violazione da sanzionare siano sufficientemente certi, la Commissione OAD può istruire direttamente un procedimento di sanzione. La decisione di avviare un procedimento di sanzione è comunicata al socio interessato per iscritto e contestualmente gli viene concessa la possibilità di presentare il proprio parere, entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della decisione.
- <sup>7</sup> Tutte le altre trasgressioni o violazioni degli obblighi di diligenza devono essere sanzionate dalla Commissione.
- <sup>8</sup> I dettagli della procedura sono specificati nel regolamento arbitrale.

### *Art. 32 Sanzioni*

- <sup>1</sup> In caso di violazione degli obblighi di diligenza ai sensi della LRD, delle relative disposizioni esecutive e delle norme dell'OAD è la Commissione OAD a decidere. A seconda del tipo e della gravità dell'infrazione e della gravità della colpa, la Commissione commina le sanzioni in conformità al cpv. 2 come di seguito specificato. I dettagli sono disciplinati nel regolamento sulle sanzioni. Al riguardo la Commissione OAD tiene conto del fatto se vi sia in primis un'infrazione delle norme OAD o degli obblighi di diligenza ai sensi della LRD e relative disposizioni esecutive.
- <sup>2</sup> La Commissione OAD può pronunciare le seguenti sanzioni a carico dell'intermediario finanziario o di singoli organi o collaboratori di un intermediario finanziario e di un revisore / una società di audit:
  - a. ammonimento;
  - b. accertamento della violazione di leggi, disposizioni esecutive o regolamenti dell'OAD e ordine di ripristino della situazione conforme, pena l'espulsione in caso di trasgressione;
  - c. multa da CHF 1'500 a CHF 100'000;
  - d. espulsione dall'OAD o perdita dell'accreditamento in qualità di revisore / società di audit.
- <sup>3</sup> La comminazione di una multa può essere associata a qualsiasi altra sanzione.
- <sup>4</sup> Se la Commissione OAD deve inviare ai sensi dell'art. 9 o art. 27 cpv. 4 LRD una segnalazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) in vece dell'intermediario finanziario, si è in presenza di un'infrazione grave che comporta in ogni caso una multa e l'espulsione dall'OAD.
- <sup>5</sup> Per i costi sostenuti in relazione a un procedimento di sanzione, la Commissione OAD addebita all'intermediario finanziario un'adeguata tassa a copertura delle proprie spese, che l'intermediario deve corrispondere in aggiunta a un'eventuale multa.
- <sup>6</sup> In caso di infrazioni di lieve entità, il Presidente della commissione OAD può comminare unitamente al Direttore le seguenti sanzioni:
  - a. ammonimento;
  - b. accertamento della violazione di leggi, disposizioni esecutive o regolamenti dell'OAD e ordine di ripristino della situazione conforme, pena l'espulsione in caso di trasgressione;

c. multa fino a CHF 1'500.

#### *Art. 33 Procedura di ricorso al tribunale arbitrale*

1. L'intermediario finanziario può fare ricorso alla Direzione OAD all'attenzione del tribunale arbitrale contro le decisioni della Commissione OAD o del Presidente e del Direttore. In caso di decisione del Presidente e del Direttore occorre prima richiedere la motivazione.
2. Quando la Direzione OAD riceve un ricorso, il Direttore OAD consegna gli atti al responsabile in materia di arbitrato. Questi compie tutti gli atti proceduralmente previsti (segnatamente riscossione di una tassa / di un anticipo sulle spese ed estrazione a sorte degli arbitri) finché il tribunale arbitrale è costituito.
3. Il Presidente del tribunale arbitrale sovrintende alla procedura e può emanare specifiche istruzioni.
4. I costi del procedimento arbitrale sono a carico delle parti. In ogni caso, se il ricorrente chiede al tribunale arbitrale un riesame della decisione, dovrà versare un anticipo sulle spese. Ciò vale anche in caso di richiesta di motivazione della decisione pronunciata da Presidente e Direttore in casi di lieve entità. Per il resto il procedimento dinanzi al tribunale arbitrale si basa sul Codice di procedura civile (art. 353 segg. CPC) e sul regolamento arbitrale. Contro le decisioni del tribunale arbitrale è possibile presentare ricorso al Tribunale federale per l'arbitrato (art. 389 segg. CPC).

## **8 Norme relative all'esclusione**

#### *Art. 34 Motivi di rikusazione*

- 1 I titolari di funzione ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto non possono prendere parte al processo né alla relativa decisione se:
  - a) sono sposati, fidanzati, in concubinato, in unione domestica registrata o parenti in linea retta o di secondo grado in linea collaterale con l'intermediario finanziario, il revisore responsabile o l'avente economicamente diritto o detentore del controllo di un intermediario finanziario;
  - b) sono o sono stati negli ultimi due anni rappresentanti, incaricati, dipendenti o organi di una delle parti;
  - c) detengono o hanno detenuto negli ultimi due anni una partecipazione in un intermediario finanziario affiliato all'OAD;
  - d) risultano di parte per altre ragioni (in particolare nel caso in cui sussiste un motivo idoneo a suscitare dubbi sulla loro imparzialità).
  - e) Per il resto trovano applicazione per analogia le disposizioni di cui all'art. 47 CPC.
- 2 I titolari di funzione sono sempre tenuti a verificare se sussista un motivo di rikusazione. Eventuali variazioni in corso d'anno o in un caso concreto devono essere immediatamente segnalate alla Direzione OAD all'attenzione della Commissione OAD. Tutte le informazioni rilevanti ai fini di un conflitto d'interessi (in particolare i motivi di rikusazione, le parti coinvolte e il momento della rikusazione) devono essere documentate in modo verificabile nei dossier dei singoli intermediari finanziari a cura della Direzione OAD.
- 3 Per quanto concerne l'indipendenza dei titolari di funzione dalle associazioni cui gli intermediari finanziari appartengono e sulle quali vigila l'OAD, trovano applicazione le disposizioni in materia di cui all'art. 9 cpv. 5 del presente Statuto.

#### *Art. 35 Rivendicazione e decisione*

- 1 La rivendicazione di un motivo di rikusazione deve essere presentata senza indugio con richiesta motivata alla Direzione OAD per l'inoltro alla Commissione OAD.

- <sup>2</sup> Se il motivo della riconsazione è controverso, la Commissione OAD prenderà una decisione definitiva al riguardo. Ciò vale anche per la riconsazione dei componenti della Commissione OAD.
- <sup>3</sup> Ai motivi di riconsazione nel procedimento arbitrale si applica per analogia l'art. 33 dello Statuto OAD.

## 9. Questioni finanziarie

### *Art. 36 Tariffario OAD*

- <sup>1</sup> La Commissione OAD emana un proprio regolamento tariffario. Riscuote dagli intermediari finanziari affiliati una quota di adesione una tantum. La Commissione OAD può stabilire la riscossione dagli intermediari finanziari di una quota di adesione annuale.
- <sup>2</sup> La Commissione OAD riscuote una tantum una quota per l'accreditamento di società di audit. La Commissione OAD può stabilire la riscossione dalle società di audit di una quota annuale di accreditamento.
- <sup>3</sup> Sono a carico degli intermediari finanziari e dei revisori / delle società di audit, oltre alle quote di adesione, i costi di tutti gli atti compiuti dalle unità funzionali OAD e da Presidente e Direttore in virtù del principio di responsabilità, in particolare quelli per mandati di revisione OAD, controlli successivi, indagini svolte dall'incaricato d'inchiesta e decisioni della Commissione OAD e del tribunale arbitrale.

## 10. Disposizioni finali

### *Art. 36 Entrata in vigore*

Il presente Statuto OAD è stato approvato dalla Commissione OAD in data 1 dicembre 2020 e sostituisce lo statuto OAD del 1° gennaio 2016. Con autorizzazione della FINMA del 16 luglio 2021, lo Statuto OAD entra in vigore il 1 luglio 2021.

Per la Commissione OAD

Sabine Kilgus  
Presidente Commissione OAD

Paolo Losinger  
Direttore OAD

Berna, 30 luglio 2021  
autorizzato dalla FINMA con disposizione del 16 luglio 2021